
Marzo
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
3

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	8
CORTE D'APPELLO PERUGIA	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	10
RESCISSIONE	10
CODICE PENALE	10
SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO.....	10
CIRCOSTANZE	11
RAPPORTO DI CAUSALITÀ.....	11
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	12
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	13
REATI CONTRO LA PERSONA	13
REATI FALLIMENTARI	14
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	14
REATI TRIBUTARI	15
LAVORO E PREVIDENZA	15
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	16
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	16
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	16

FOCUS: REATI INFORMATICI 18

NORMATIVA



Legge 21 febbraio 2025, n. 15

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.45 del 24/02/2025](#))

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2024, n. 221

“Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.33 del 10-02-2025](#))

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione I, ricorso n. 47269/18, Garofalo e altri c. Italia, del 13 febbraio 2025

La Corte EDU ha qualificato la confisca di prevenzione come una misura restitutoria di carattere reale, volta ad impedire l’arricchimento ingiustificato. Tale confisca, dunque, non può essere qualificata come una sanzione penale e non presenta nemmeno una finalità preventiva, in quanto si basa su una valutazione diagnostica e non prognostica.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione I, ricorso n. 51567/14 e altri, Cannavacciuolo e altri c. Italia del 30/01/2025

La gestione del ciclo dei rifiuti nelle province campane di Napoli e Caserta (c.d. Terra dei fuochi) viola il diritto dei residenti alla salute, laddove nel complesso le autorità nazionali (legislative, giudiziarie, amministrative e tecnico-operative) non abbiano saputo assicurare - per il periodo dal 1995 in poi - condizioni di legalità, efficienza ed efficacia tali da evitare rischi per la salute umana e i residenti medesimi abbiano poi contratto malattie oncologiche.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 16/2025 del 11/12/2024 - deposito 10/02/2025

La Corte Costituzionale dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza n. 100/2024.

Corte Cost., sent. n. 7/2025 del 14/01/2025 - deposito 04/02/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato; 2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 5847/2025 ud. 26/09/2024 - deposito 13/02/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 3776/2025 ud. 07/01/2025 - deposito 29/01/2025

Questione controversa: Se in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione, la parte privata richiedente debba essere condannata al pagamento delle spese processuali.

Cass. Pen. Sez. Un., ordinanza di rimessione n. 4328/2025 del 11/12/2024

Questione controversa: Se l'interesse all'impugnazione ovvero a resistere all'impugnazione debba essere riconosciuto alla parte civile con riguardo alle questioni relative all'applicazione all'imputato di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 7647/2025, ud. 19/11/2024 - deposito 25 febbraio 2025

La Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell'attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.

Cass. Pen. sez. V ordinanza n. 6984/2025, ud. 05/02/2025 - deposito 19 febbraio 2025

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del *tempus regit actum* comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronuncia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 5842/2025, ud. 22/01/2025 - deposito 13 febbraio 2025

La Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che l'elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l'integrazione dell'ipotesi circostanziata di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l'agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicché la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 5041/2025, ud. 10/01/2025 - deposito 07 febbraio 2025

La Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l'illiceità dell'interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l'interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 4936/2025, ud. 15/01/2025 - deposito 06 febbraio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, ha affermato che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello *ius excludendi* e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 4520/2025, ud. 23/10/2024 - deposito 04 febbraio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-*bis* cod. pen., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicché non risulta modificato l'ambito applicativo del delitto di peculato dall'introduzione della nuova fattispecie di reato.

Cass. Pen. sez. I ordinanza n. 4308/2025, ud. 31/01/2025 - deposito 31 gennaio 2025

La Prima Sezione penale ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2 e 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, rinviando all'art. 22, comma 5-*bis*, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di cassazione giudichi in conformità al modello procedimentale previsto per il caso di mandato di arresto europeo "consensuale".

Cass. Pen. sez. VI ordinanza n. 3066/2025, ud. 20/11/2024 - deposito 27 gennaio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen..

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 949/2024 - Ud. 13/12/2024 - deposito 16/01/2025

La deposizione della persona offesa è prova adeguata e non necessita di riscontri allorchè sottoposta ad approfondito vaglio e risultata attendibile. Quando sia esercitata azione civile nel processo penale, il giudizio sulla attendibilità della parte civile ne deve tenere conto e può richiedere il raffronto con elementi esterni. Nel caso di specie le risultanze istruttorie convalidano il fondamento probatorio della contestazione *ex art. 612-bis c.p.*, sulla base delle dichiarazioni coerenti, lineari e dettagliate della persona offesa la cui attendibilità è corroborata da plurimi elementi, quali le annotazioni per gli interventi delle forze dell'ordine sollecitati in occasione delle aggressioni, le testimonianze dei soggetti presenti alle aggressioni, i referti del pronto soccorso, i files audio dimostrativi dell'atteggiamento minaccioso ed aggressivo dell'imputato. Emerge quindi una condotta articolata nel tempo, unitaria e sorretta dal dolo del reato di *stalking*, nonchè la prova dell'evento, risultato della condotta persecutoria, rappresentato dal forte stato di ansia riferito dalla persona offesa e timore per la incolumità propria e delle persone vicine e dal significativo cambiamento delle proprie abitudini di vita.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 28/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 05/02/2025

In tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia costituisce indice di effettiva conoscenza del processo, che legittima la sua celebrazione in assenza, salva la possibilità, per il condannato, di allegare circostanze di fatto che inducano a ritenere che, nonostante la detta nomina, non vi sia stata conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipeso da consapevole disinteresse per la vicenda processuale. Nel caso di specie, ove l'istante aveva ritualmente nominato un difensore di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio e presso cui ritualmente erano state eseguite le notifiche, deve presumersi che il condannato avesse avuto conoscenza del processo e dell'udienza per il dibattimento essendo suo onere dare prova - o almeno plausibile rappresentazione - dell'interruzione dei rapporti con il proprio difensore di fiducia o dell'accadimento di circostanze particolari atte a dare giustificazione della sua mancata conoscenza del decreto di rinvio a giudizio.

CODICE PENALE

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI NEL TEMPO

Corte d'Appello, sentenza n. 711/2024 - Ud. 07/10/2024 - deposito 04/01/2025

L'interpretazione giurisprudenziale sfavorevole ed inedita di una fattispecie incriminatrice successiva alla realizzazione della condotta penalmente rilevante non può comportare una applicazione retroattiva dei principi in essa sanciti in quanto ipotesi assimilabile alla modifica del dato normativo e rientrante nella previsione di cui all'art. 2 c.p. essendo idonea a frustrare l'affidamento incolpevole dell'imputato e la prevedibilità delle conseguenze pregiudizievoli della propria condotta. Nel caso di specie, la Corte di Appello in riforma della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione assolveva l'imputato, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, dal delitto di cui all'art. 615 ter c.p. per essersi introdotto, con l'aiuto di un proprio sottoposto, all'interno del sistema informatico protetto- banca dati in dotazione delle forze dell'ordine- al fine di ottenere informazioni su un soggetto di sua conoscenza. In particolare, i Giudici di Appello ritenevano che all'epoca dei fatti la condotta contestata allo stesso non era dotata di rilevanza penale sulla base delle pronunce giurisprudenziali prevalenti e univoche le quali punivano colui che pur essendo abilitato, avesse avuto accesso o si fosse mantenuto in un sistema informatico protetto violandone le condizioni e i limiti rimanendo irrilevanti però le finalità che avessero soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema. Pertanto, il Collegio evidenziava che secondo l'interpretazione stabilizzatasi e prevalente alla data dei fatti la circostanza che l'imputato agì per ragioni non giustificate da esigenze di servizio non costituiva indice di illiceità penale. Di conseguenza la condotta del prevenuto non era dotata di rilevanza penale in quanto il successivo mutamento giurisprudenziale imprevedibile non poteva applicarsi retroattivamente all'imputato secondo quanto previsto dall'art. 2 c.p. e dai principi di prevedibilità e di tutela dell'affidamento incolpevole delle conseguenze dalla propria condotta.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 930/2024 - Ud. 10/11/2023 - deposito 13/01/2025

Le circostanze *ex art. 62-bis c.p.* hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicchè il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Ai fini della concessione o del diniego delle predette circostanze il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso. Nel caso di specie, nel quale un dirigente medico di primo livello, imputato del delitto di violenza sessuale nei confronti di due specializzande, verso le quali, dopo aver tentato in più occasioni vari approcci - sempre respinti - durante i turni di notte, aveva allungato le mani, in un caso, toccando una coscia e la schiena al di sotto la maglietta di una ragazza e, nell'altro, provando a toccare il seno dell'altra, senza riuscirci per la pronta reazione della stessa, la Corte di Appello esclude l'applicazione delle attenuanti generiche, rinvenendo elementi di segno negativo e a nulla rilevando, a tal fine, la pregressa incensuratezza dell'imputato.

RAPPORTO DI CAUSALITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 958/2023 - Ud. 15/11/2023 - deposito 21/01/2025

Non può pervenirsi ad una sentenza di condanna oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato per aver cagionato la morte del paziente allorché non sia dimostrato che la condotta colposa omissiva tenuta dal primo sia stata causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento morte della vittima sulla base di un giudizio controfattuale. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato, chirurgo, che era stato condannato per aver omesso di rimuovere una protesi dall'addome del paziente sottoposto ad un intervento chirurgico cagionando così allo stesso una infezione che lo aveva portato al decesso. I Giudici di Appello accogliendo le doglianze della difesa, sulla base della documentazione peritale e dei consulenti tecnici, evidenziavano che la causa della morte non era da ricondursi esclusivamente alla condotta dell'imputato ma ad una serie di concause che si erano succedute nel tempo, in particolare ad una precedente condotta che aveva cagionato alla vittima la perforazione dell'intestino nel corso di un altro intervento e che aveva portato alla diffusione di uno stato infettivo conducendolo alla morte. Pertanto, sebbene la rimozione della protesi ad opera dell'imputato doveva ritenersi necessaria e conforme alle *legis artis*, tuttavia non era stato dimostrato che l'asportazione della stessa avrebbe posto fine al problema infettivo né che l'unica causa dell'infezione fosse la contaminazione della protesi escludendo tutte le altre cause pienamente documentate in atti. Di conseguenza sulla base di un ragionamento controfattuale non poteva affermarsi che un comportamento diverso avrebbe con una probabilità vicina alla certezza modificato il corso degli eventi ed evitato la morte del paziente.

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 966/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 16/01/2025

Si impone una decisione liberatoria nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 423 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione, in luogo della più favorevole assoluzione nel merito, in quanto la declaratoria di penale responsabilità - pronunciata dal Giudice di primo grado - si fonda su indizi gravi, precisi e concordanti, nonché correlati ai dati - altrettanto oggettivi e pregnanti - sul movente perseguito e sul dimostrato risentimento dell'imputato nei confronti delle persone offese, titolari dell'esercizio dato alle fiamme. Difatti, come statuito dalla Suprema Corte "la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze".

Nel caso di specie, gli imputati - protagonisti di un serrato contenzioso e animati da risentimento verso chi aveva rifiutato di perfezionare la vendita di un pub a favore di una società che agli stessi soggetti faceva capo, financo dopo trattative condotte con modalità indicative di volontà di frode - furono trovati nella loro abitazione, pochi minuti dopo il palesarsi dell'incendio in quel locale, con un'auto certamente spenta da non molto e che puzzava di benzina da uno dei tappetini. Gli stessi, inoltre, quasi alle quattro del mattino si erano presi la briga di far partire la lavatrice. Alla luce di quanto esposto, gli elementi indizianti risultavano gravi, precisi e convergenti verso gli imputati da cui, nei giorni precedenti l'incendio, erano state avanzate verso le persone offese delle pressanti richieste di restituzione della caparra con tanto di frasi che, seppur insufficienti a fondare addebiti di natura estorsiva, rendevano chiaro e attuale il movente perseguito nel cagionare l'evento in esame.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 774/2024 - Ud. 25/10/2024 - deposito 10/01/2025

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violenza sessuale la condotta dell'imputato che maltrattava la propria coniuge anche in presenza del figlio minore, sottoponendola a continue umiliazioni e vessazioni nonché percuotendola e costringendola ad avere rapporti sessuali, in modo da rendere insostenibile il regime di vita familiare. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver posto in essere nei confronti della moglie continui atti di vessazione e di violenza, impedendole di uscire di casa e di frequentare altre persone, ingiuriandola e minacciandola di morte, nonché percuotendola con calci e pugni e costringendola a subire atti sessuali. I Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa rese in dibattimento giudicate attendibili e credibili le quali venivano confermate dalle numerose testimonianze e dalla documentazione in atti in particolare dai certificati medici. Siffatto quadro probatorio dava atto di un contesto caratterizzato da violenze fisiche e morali e da continui atti di sopraffazione che aveva portato la vittima a denunciare il marito e ricorrere anche al Tribunale dei minorenni al fine di proteggere il figlio minore nonché ai centri antiviolenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 950/2024 - Ud. 13/12/2024 - deposito 23/12/2024

Le plurime condotte di lesioni commesse, benchè tra loro autonome, possono inserirsi all'interno di un diverso e più ampio reato quale è quello di maltrattamenti in famiglia qualora siano sorrette da una volontà unitaria da parte dell'agente e si protragano per un apprezzabile periodo temporale. Nella fattispecie, la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per aver posto in essere numerose condotte di aggressione fisica e verbale nei confronti della madre, trovandosi il più delle volte in evidente stato di alterazione poiché affetta da un disturbo della personalità borderline associato a cronica intossicazione da alcool e stupefacenti. In particolare, il Collegio respingeva le censure della difesa dell'imputata, secondo cui gli episodi di lesione dovevano considerarsi autonomamente, tenuto conto che tali episodi si inserivano quali antecedenti storici da leggersi in serie con gli altri consimili episodi successivamente verificatisi e che siffatte condotte potevano essere inserite nel più ampio reato di maltrattamenti, così come contestato, la cui essenza è proprio il protrarsi di più atti aggressivi per un apprezzabile periodo temporale sorretti da una condotta intenzionale da parte dell'imputato.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n.763/2024 - Ud. 22/10/2024 - deposito 07/01/2025

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico e di frode informatica l'imputato che si introduceva senza autorizzazione nel conto corrente della vittima tramite il portale online della banca ed effettuava poi alcuni bonifici da tale conto dirottando le somme prelevate sul proprio conto corrente. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata la quale si era introdotta nel portale online della banca di una società e aveva prelevato alcune somme di danaro dal conto corrente di quest'ultima per trasferirle sul proprio conto corrente postale. La prova in ordine alla responsabilità dell'imputata era scaturita dalla denuncia della persona offesa che, in qualità di legale

rappresentante della società, aveva ricevuto segnalazione dal proprio istituto di credito in merito ad alcuni bonifici effettuati su conti correnti di soggetti del tutto sconosciuti alla denunciante e uno dei quali intestati all'imputata. Pertanto, non sussisteva nessun dubbio quanto alla riferibilità alla prevenuta del conto corrente ove risultava essere stata accreditata la somma né questa aveva fornito alcuna ricostruzione alternativa della vicenda o dimostrato l'astratta possibilità che l'accesso abusivo al sistema informatico della banca fosse stato effettuato da un soggetto diverso e a sua insaputa.

REATI FALLIMENTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 827/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 30/12/2024

Risponde del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale l'imputato, che in qualità di amministratore di fatto di una società cooperativa in procinto di fallimento, ponga in essere plurime operazioni commerciali distrattive quali vendite sottocosto e ometta la tenuta e la conservazione delle scritture contabili della suddetta società, rendendo così impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari in pregiudizio dei creditori sociali. Nel caso di specie, la Corte di Appello riteneva dimostrata, sulla base delle convergenti risultanze probatorie, la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale per avere, in qualità di amministratore di fatto di una società cooperativa, compiuto plurime vendite di terreni edificabili a prezzo sottostimato ad una società di cui egli era amministratore unico insieme alla moglie, così da liberarsi di tali beni immobili e trasferirli alla società da lui amministrata e sottrarli alla garanzia dei creditori della cooperativa medesima. Egli era altresì responsabile per il delitto di bancarotta documentale per non aver predisposto e conservato le scritture contabili della suddetta società. I Giudici di Appello non ritenevano il prevenuto responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta con riferimento ad un contratto di appalto stipulato tra la società cooperativa e l'altra società di cui egli era amministratore unico, con cui venivano appaltate le opere di ultimazione dei costruendi edifici ad un costo esageratamente elevato per favorire la società appaltatrice amministrata dall'imputato stesso. In particolare, dagli elementi probatori in atti, non emergevano precise valutazioni tecniche ed estimative delle predette opere prima della stipula del contratto di appalto. Inoltre, si trattava di opere numerose e consistenti e anche lo stesso curatore fallimentare non aveva effettuato una stima precisa di tali opere rilevando soltanto criticamente che il prezzo pattuito fosse assolutamente spropositato. Pertanto, non risultava provato che il suddetto contratto di appalto e il successivo trasferimento degli immobili ultimati potesse integrare la fattispecie di distrazione patrimoniale in danno della società cooperativa.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 803/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 16/01/2025

Risponde del delitto di furto l'imputato che si impossessò dei portafogli sottraendoli alle vittime che li avevano riposti negli armadietti della loro camera di degenza presso il nosocomio ove erano ricoverate. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di furto commesso dall'imputato che si era introdotto all'interno della camera di degenza delle vittime e aveva sottratto a queste il portafoglio per poi disfarsene gettandolo in un cestino. In particolare, la penale responsabilità dell'imputato era dimostrata dai filmati interni della videosorveglianza dell'ospedale e del parcheggio,

nonchè dell'ispezione dei luoghi ove sono stati rinvenuti i portafogli rubati dai quali emergeva che l'imputato, proprio nella fascia oraria in cui i pazienti si erano assentati dalle proprie stanze, si aggirava nei pressi dei reparti in cui gli stessi erano ricoverati e che successivamente si era recato presso il bar dove aveva gettato un involucro, al cui interno il giorno successivo venivano ritrovati i portafogli rubati, per poi uscire dall'ospedale e recarsi verso il parcheggio. Era stato inoltre operato un confronto tra le immagini dei filmati e la effigie nel documento di identità dell'imputato dai quali era emersa una compatibilità pressochè assoluta tra il prevenuto e il soggetto ripreso dai circuiti di videosorveglianza. Pertanto, considerato che l'imputato non aveva fornito una ricostruzione alternativa dei fatti e che egli non aveva alcun appuntamento in ospedale non poteva che ritenersi provata la sua penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 624 c.p..

REATI TRIBUTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 796/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 16/01/2025

Risponde del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l'imputato che emetta fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere l'imposta IVA e IRES facendo conseguire alla società di cui era amministratore unico un risparmio di spesa. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato amministratore unico di una società emesso fatture inesistenti per servizi prestati e mai eseguiti al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. Il Collegio, rigettando le censure della difesa dell'imputato, evidenziava che non rilevava, ai fini dell'esclusione del dolo, la circostanza che l'imputato avesse chiesto e ottenuto un piano di rateizzazione dell'imposta evase in quanto si tratta di una condotta meramente riparatoria dell'illecito ormai perfezionatosi, semmai sintomatica di un ravvedimento del reo. Peraltro la circostanza che fosse proprio la società di cui l'imputato era socio maggioritario ad avere emesso parte delle fatture inesistenti e la reiterazione per due anni consecutivi delle dichiarazioni fraudolente dimostrava la piena consapevolezza della condotta di evasione delle imposte, condotta compatibile anche con il dolo eventuale e ravvisabile nell'accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione per operazioni inesistenti possa comportare l'evasione delle imposte.

LAVORO E PREVIDENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 854/2023 - Ud. 16/10/2023 - deposito 03/01/2025

In materia di infortuni sul lavoro, il direttore tecnico delegato dal datore di lavoro ai fini della predisposizione e del controllo della normativa antinfortunistica adottata dalla azienda è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore nei casi di omissione nel fornire idonei dispositivi di protezione individuale al lavoratore e ai componenti della squadra di soccorso nonché per l'omissione della relativa predisposizione di cautele atte ad impedire e prevenire eventi dannosi o pericolosi allorquando si sia in presenza di sostanze chimiche pericolose per i lavoratori. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 77 co. 3 e 87 co. 2 lett. c) del d.lgs. 81/08 perché, in qualità di direttore tecnico delegato dal datore di lavoro predisposto al controllo di determinate zone dell'azienda particolarmente pericolose, aveva ommesso di dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale e non aveva predisposto sistemi automatici di segnalazione o

contenimento delle perdite di sostanze chimiche presenti nei serbatoi, perdite che avevano causato l'infortunio del lavoratore il quale era scivolato per lo spargimento sul pavimento di sostanza chimica e aveva perso i sensi. In particolare, secondo il Collegio, l'uso di dispositivi antiacido era imposta dalla prevedibilità ed evitabilità del rischio individuale e che non si trattava di una iperprotezione del lavoratore, tenuto conto della estrema pericolosità dell'ambiente di lavoro e della natura della sostanza chimica stoccata nei serbatoi. Inoltre, l'imputato doveva ritenersi responsabile anche della omissione relativa alla predisposizione di cautele atte ad impedire che i serbatoi fossero interessati da fenomeni di sversamento o perdita accidentale di prodotti chimici ivi presenti, sia pure di modeste proporzioni, trattandosi di fenomeni pericolosi e che potevano comportare dei seri rischi per i lavoratori i quali non potevano certo subire limitazioni alla loro protezione dettate dalla esigenza di mantenere alti gli standard di produttività e di relativa adeguatezza dei controlli.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Tribunale di Perugia, Ufficio Gup, sentenza n. 23/2025 - Ud. 15/01/2025 - deposito 14/02/2025

L'apologia, perchè sia penalmente rilevante e punibile, deve integrare, per le modalità con cui è realizzata, un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti (e, dunque, a turbare la sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema) nell'immediato o nel futuro più o meno prossimo, transcendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero. Parimenti, il reato di istigazione a delinquere, che è reato di pericolo concreto e non presunto, richiede per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio "ex ante", a provocare la commissione di delitti. Alla luce di tali parametri interpretativi, pertanto, non sono penalmente rilevanti degli scritti che illustrano il pensiero anarchico dell'autore, ma che sono privi di incitazioni a delinquere soggettivamente od oggettivamente circostanziate idonee a determinare il rischio effettivo della consumazione di reati anche per la genericità nell'individuazione del contesto spazio-temporale di esecuzione di eventuali azioni. Inoltre, anche le modalità di diffusione di tali scritti (avvenuta prevalentemente con la vendita di un numero esiguo di copie della rivista) conferma la concreta inidoneità istigatoria degli scritti pubblicati. In definitiva, il contenuto intrinseco degli articoli pubblicati, le circostanze di fatto ed il complessivo contesto storico-fattuale in cui gli stessi si sono concretamente inseriti rendono dubbia l'idoneità delle condotte a suggestionare terzi nella prospettiva di indurli in concreto a commettere azioni criminose.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 284/2024 - Ud. 12/11/2024 - deposito 23/01/2025

Integrano i delitti di falsità ideologica, truffa, peculato, cessione di sostanza stupefacente e di induzione indebita a dare o promettere utilità le condotte dell'imputato che in qualità di Comandante di Stazione dei Carabinieri abbia, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, falsificato il registro delle annotazioni delle cose sottoposte a sequestro, detenuto sostanza stupefacente al fine della cessione della stessa ad altri soggetti, indotto in errore la vittima con artifici e raggiri facendosi consegnare una

somma di denaro non dovuta, falsificato alcuni verbali di denuncia-querela e abusato della sua qualità di pubblico ufficiale al fine di farsi consegnare una somma di denaro inducendo in errore la vittima. Nel caso di specie il Tribunale condannava l'imputato, Comandante di una Stazione dei Carabinieri, per aver falsificato i registri delle cose sottoposte a sequestro relativi alla distruzione dello stupefacente sequestrato e essersi appropriato poi dello stupefacente sequestrato ai fini di cederlo alla propria compagna, per aver ricevuto una somma di denaro inducendo in errore la vittima a cedergli il denaro inventando di doverlo donare per curare la malattia di un bambino, per aver formato una falsa denuncia, inducendo così in errore le autorità giudiziarie a proseguire nella attività di indagine ed infine per aver indotto la vittima, proprietaria di un ciclomotore sottoposto a sequestro, a consegnargli una somma di denaro per paura di non poter più riaverlo indietro. Tali circostanze erano dimostrate dalle dichiarazioni di alcuni colleghi dell'imputato e di terzi nonché da quelle confessorie dell'imputato stesso assieme alle prove documentali e alle intercettazioni telefoniche ed ambientali le quali davano atto della coscienza e volontà da parte del prevenuto di rendere false attestazioni, di appropriarsi della sostanza stupefacente al fine di cederla e di raggirare le vittime per ottenere le somme di denaro.

FOCUS: REATI INFORMATICI

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello e del Tribunale su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte e del Tribunale. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte e dai Giudici di prime cure.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati informatici. In particolare, con riguardo alla condotta del pubblico ufficiale che si introduca abusivamente in un registro informatico; all’imputato che acceda, senza reali esigenze di indagine, nel sistema informatico per indirizzare le proprie funzioni a favore di soggetti sottoposti ad attività di verifica contabile-fiscale, alla non punibilità dell’imputato per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico in assenza di prova in ordine al reato contestato; ai plurimi accessi dell’imputato in un sistema protetto da misure di sicurezza al fine di monitorare l’eventuale iscrizione del proprio superiore gerarchico nel registro degli indagati; alla non configurabilità del reato di accesso abusivo a sistema informatico nei casi di accesso dei pubblici ufficiali in un sistema non qualificato come banca dati; alla penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 615 ter c.p. per aver violato il domicilio informatico della vittima non autorizzato benchè egli fosse abilitato ad accedere a tale sistema in forza della qualità giuridica rivestita; al delitto di truffa contrattuale commesso dall’imputato che non consegni la merce offerta in vendita e acquistata dalla vittima su piattaforme web; all’applicazione dell’art. 2 c.p. nei casi di interpretazione più favorevole della norma nei confronti dell’imputato allorquando egli si sia introdotto e mantenuto in un sistema informatico protetto violandone le condizioni e i limiti, rimanendo irrilevanti però le finalità che lo avevano motivato all’ingresso nel sistema; alla configurabilità del delitto di accesso abusivo a sistema informatico e di frode informatica nei confronti dell’imputata che si sia introdotta senza autorizzazione nel conto corrente della persona offesa tramite il portale online della banca;

Con riguardo **alla condotta del pubblico ufficiale che si introduca abusivamente in un registro informatico** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 475/2022 - ud. 20/04/2022 - deposito 07/07/2022](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico il pubblico ufficiale che in violazione dei doveri inerenti alla funzione rivestita prenda informazioni sulla vita privata dalla persona offesa attraverso l’accesso al sistema informatico in dotazione e se ne serva per fini personali;

Quanto **all’imputato che acceda, senza reali esigenze di indagine, nel sistema informatico per indirizzare le proprie funzioni a favore di soggetti sottoposti ad attività di verifica contabile-fiscale** si veda [Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice per l’Udienza Preliminare, sent. n. 98, Ud. 20 febbraio 2024 - Deposito 20 febbraio 2024](#) secondo cui è responsabile del delitto di accesso abusivo a sistema informatico l’imputato che in qualità di pubblico ufficiale che si introduca, senza reali esigenze di indagine, nel sistema informatico in uso alle forze di Polizia per compiere interrogazioni finalizzate a portare a termine gli accordi corruttivi e percepire in nero gli utili di una società immobiliare della quale risultava socio occulto.

In merito alla **non punibilità dell’imputato per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico in assenza di prova in ordine al reato contestato** si veda [Tribunale di Perugia, sentenza n.318/2024 - Ud.](#)

[23/05/2024 - deposito 23/05/2024](#) in cui i Giudici di Primo Grado hanno evidenziato che deve pronunciarsi senza di assoluzione nei confronti dell'imputata che si sia introdotta all'interno di un sistema informatico quando vi sia la prova dei soli accessi al sistema in assenza della verifica della corrispondenza al vero della giustificazione addotta dall'imputata, sussistendo soltanto meri indizi non plurimi perché è unico il motivo della loro contestazione;

Con riguardo ai **plurimi accessi dell'imputato in un sistema protetto da misure di sicurezza al fine di monitorare l'eventuale iscrizione del proprio superiore gerarchico nel registro degli indagati** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 206/2024 - Ud. 11/03/2024 - deposito 02/09/2024](#) in cui il Collegio ha statuito che è responsabile per il delitto di accesso abusivo a sistema informatico l'imputato che, senza alcuna giustificazione, effettuò più accessi nell'arco di pochi giorni all'interno del sistema informatico SICP senza alcuna giustificazione ma al solo fine di conoscere gli atti relativi ad un procedimento penale a carico della dirigente dell'ufficio ove egli lavorava e se quest'ultima fosse stata iscritta nel registro degli indagati atteso che vi erano dei rapporti di inimicizia tra i due;

In relazione alla **non configurabilità del reato di accesso abusivo a sistema informatico nei casi di accesso dei pubblici ufficiali in un sistema non qualificato come banca dati** si veda [Tribunale di Perugia, sentenza n. 2041/2024 - Ud. 02/10/2024 - deposito 08/10/2024](#) secondo cui l'accesso all'interno del sistema informatico SARI, il quale non ha natura di banca dati, non comporta automaticamente l'accesso alle informazioni relative alla persona cercata dai quali sia possibile ricavare le fattispecie di reato per le quali l'identificazione è avvenuta, ma può tradursi nella sola visione delle foto dell'interessato e di conseguenza non integrare il delitto di cui all'art. 615-ter c.p.;

Quanto alla **penale responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 615-ter c.p. per aver violato il domicilio informatico della vittima non autorizzato benchè egli fosse abilitato ad accedere a tale sistema in forza della qualità giuridica rivestita** si veda [Tribunale di Perugia, sentenza n. 1655/2024 - Ud. 10/07/2024 - deposito 07/01/2025](#) in cui il Tribunale condannava l'imputato che, benchè soggetto abilitato all'accesso, abusò delle proprie funzioni introducendosi all'interno di un sistema informatico al fine di verificare gli atti di un processo di cui era titolare un collega, effettuando un accesso diretto e mediato a sistemi informatici a rilevanza pubblica, con l'unico fine di preconstituire una sorta di dossier, anziché segnalare i fatti al Capo dell'Ufficio o denunciare.

In merito al **delitto di truffa contrattuale commesso dall'imputato che non consegna la merce offerta in vendita e acquistata dalla vittima su piattaforme web** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 716/2024 - Ud. 08/10/2024 - deposito 09/12/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che il delitto di truffa contrattuale è integrato dalla mancata consegna di merce offerta in vendita e acquistata su piattaforme web, allorchè al versamento di un accordo non faccia seguito la consegna del bene compravenduto e il venditore non risulti più rintracciabile.

Con riferimento all'**applicazione dell'art. 2 c.p. nei casi di interpretazione più favorevole della norma nei confronti dell'imputato allorchando egli si sia introdotto e mantenuto in un sistema informatico protetto violandone le condizioni e i limiti, rimanendo irrilevanti però le finalità che lo avevano motivato all'ingresso nel sistema** si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 711, Ud. 7 ottobre 2024, Dep. 4 gennaio 2025, contenuta in questo notiziario, in cui la Corte di Appello assolveva l'imputato, pubblico ufficiale, il quale si era introdotto, con l'aiuto di un proprio sottoposto, all'interno

del sistema informatico protetto- banca dati in dotazione delle forze dell'ordine- al fine di ottenere informazioni su un soggetto di sua conoscenza, ma all'epoca dei fatti la condotta contestata allo stesso non era dotata di rilevanza penale sulla base delle pronunce giurisprudenziali prevalenti e univoche secondo cui la circostanza che l'imputato agì per ragioni non giustificate da esigenze di servizio non costituiva indice di illiceità penale.

In relazione alla configurabilità del delitto di accesso abusivo a sistema informatico e di frode informatica nei confronti dell'imputata che si sia introdotta senza autorizzazione nel conto corrente della persona offesa tramite il portale online della banca si veda Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 763, Ud. 22 ottobre 2024, Dep. 7 gennaio 2025 contenuta in questo notiziario in cui i Giudici di Appello condannavano l'imputata la quale si era introdotta nel portale online della banca di una società e aveva prelevato alcune somme di danaro dal conto corrente di quest'ultima per trasferirle sul proprio conto corrente postale.